



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori

<input type="checkbox"/>	FIORELLA	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PEPE	PAOLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	VIGORITA	CELESTE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 819/14 depositato il 28/04/2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030300016/2014 IRAP 2008 IRES - IVA contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

pronosta dal ricorrente:

difeso da:
VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR N. 56 73100 LECCE LE

www.commercialistatelematico.com

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 819/14

UDIENZA DEL

19/09/2014 ore 09:30

SENTENZA

N°

386/16

PRONUNCIATA IL:

19 SET. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

05 FEB. 2016

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
Gabriele Mangano

Avverso l'avviso di accertamento n. TVM030300016/2014 (IRAP 2008-IRES-IVA) veniva proposto ricorso.

La Commissione dall'esame del ricorso, della documentazione prodotta e delle deduzioni dell'Ufficio, rileva che il ricorso merita accoglimento per i motivi che si esporranno di seguito.

In primo luogo, si deve rilevare che l'avviso di accertamento impugnato e notificato alla ricorrente, relativamente al periodo di imposta 2008, esclusivamente in qualità di semplice socia e di liquidatore della società estinta, ..., in liquidazione, ma senza motivarlo.

La società è stata, invero, cancellata dal Registro delle Imprese in data 07.06.2013 con decorrenza 24.05.2013, come risulta da Visura camerale depositata in atti dalla ricorrente.

La Commissione sul punto ritiene di aderire a quanto affermato nella recente sentenza a Sezioni Unite 12.03.2013 n. 6071/2013 in cui si afferma che: *"ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi"*.

Dal momento della sua cancellazione, dunque, la società ricorrente è da intendersi società estinta e non può essere considerata soggetto di diritto. Di conseguenza è priva di legittimazione sostanziale e processuale.

Tale principio oltre ad essere stato confermato da numerose pronunce della Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. del 2010 n. 4060, 4061, 4062, Cass. S.U. n. 6071/2013), è stato anche recentemente confermato dalla Corte di Cassazione- Sez. Tributaria- n. 7676 del 16 maggio 2012 secondo la quale: *"la cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina l'irreversibile estinzione dell'Ente, nonostante vi siano rapporti giuridici pendenti, e ciò non viene meno nel caso dei debiti di natura fiscale..."* e *"l'estinzione della società a seguito di cancellazione determina, nei processi in corso nei confronti dell'ente, l'applicazione delle regole generali dettate dagli artt. 299 e ss. c.p.c., poiché essa costituisce vicenda equiparabile alla morte della persona fisica"*.

Inoltre, se detto accertamento è diretto all'ex socio, ovvero all'ex liquidatore, ciò dovrà avvenire esclusivamente in presenza di determinate circostanze (per il socio: fino alla concorrenza di quanto da questi percepito dal saldo attivo di liquidazione; per il liquidatore: qualora il mancato pagamento del debito in questione è dipeso da sua colpa). Quest'ultimi risponderanno, dunque, solo se risulti acclarata la loro responsabilità. L'accertamento, dunque, avrebbe dovuto essere motivato, in relazione alle ragioni di fatto e di diritto della pretesa fiscale.

Nel caso di specie L'amministrazione Finanziaria non ha motivato alcunchè in relazione a quella che sarebbe la responsabilità specifica della ricorrente nella sua qualità di socia e/o liquidatore della società cancellata.

Infine, l'Amministrazione Finanziaria ha notificato l'avviso di accertamento in oggetto sulla base esclusivamente delle risultanze di presunzioni semplici, non avendo l'Ufficio fornito prova concreta, senza effettuare alcun riscontro oggettivo e specifico. L'avviso di accertamento difetta, inoltre, di motivazione, dalla quale si sarebbe potuta evincere la prova. Non è poi possibile rinvenire quest'ultima da semplici presunzioni, le cui valutazioni restano pur sempre mere affermazioni, se non provate dall'Amministrazione che se ne è avvalsa.

Al contrario parte ricorrente si è premurata di dimostrare, con apposita documentazione, e rispondendo al questionario la correttezza del suo operato e la conseguente infondatezza della contestazione mossagli.


Alla luce dei motivi sopra esposti la Commissione accoglie il ricorso. Per le spese, la Commissione ritiene sussistano giusti motivi per compensarle tra le parti.

PQM

Accoglie il ricorso; spese compensate.

Lecce, 19.09.2014

Il Relatore



www.commercialista telematico.com



Il Presidente

